



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

www.snaservice.it

sna@snaservice.it

Cod. Fisc. 80053030153

Sede:
20123 Milano - Via Lanzone, 2
Telefono 02/8066131 - Telefax 02/867878

Delegazione:
00187 Roma - Via Borgognona, 47
Telefono 06/6798615 - Telefax 06/69941927

Raccomandata r.r. (anticipata con fax)

Milano, 5 febbraio 2008

Spettabile
ISVAP
c.a. del Presidente Dott. Giancarlo Giannini

Spettabile
Ministero per lo Sviluppo Economico
Direzione Generale delle Assicurazioni Private

ROMA

OGGETTO: Agenti di assicurazione; applicazione di D.Lg.vo n. 209 del 7 settembre 2005 e successivo regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006; problematiche relative alla sezione E.

Lo scrivente Sindacato ha avuto notizia da moltissimi iscritti, di alcune interpretazioni fornite dall'Istituto di Vigilanza, relative alle comunicazioni dovute in caso di collaborazioni con soggetti iscritti nella sezione E, che oltre ad apparire in evidente contrasto con il tenore testuale del regolamento n. 5/2006, rendono oggettivamente eccessivamente onerosa la gestione dei rapporti con i collaboratori delle agenzie.

Premesso che il Sindacato ritiene che tutti gli iscritti nella Sezione A abbiano pieno diritto a svolgere tutte le attività previste per gli iscritti nella Sezione E e che pertanto ogni diversa interpretazione in sede regolamentare o attuativa deve ritenersi illegittima, si segnalano qui di seguito alcune specifiche problematiche che gli agenti incontrano a causa di chiarimenti pervenuti informalmente da parte dell'Istituto di Vigilanza.

1) **Nuove collaborazioni con soggetti già iscritti nel Registro, alla Sezione E.**

Secondo quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento Isvap, al numero 1 lettera B gli agenti debbono comunicare entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento "*.....le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione.....*".

L'interpretazione letterale indica che qualora un agente intenda avvalersi della collaborazione di un soggetto **già iscritto nella Sezione E** debba limitarsi a comunicarlo, **nei dieci giorni successivi alla instaurazione del rapporto di collaborazione**, come del resto previsto espressamente dall'allegato 5B e dalle tabelle ad esso annesse.

Sembrirebbe invece che l'Istituto di Vigilanza pretenda: a) che il nuovo collaboratore già iscritto in E debba essere oggetto da parte dell'agente di nuova domanda di iscrizione, mediante utilizzo dei modelli 1G oppure 1H, oltre che del modello 5B; b) che il collaboratore già iscritto in Sezione E non possa comunque operare per conto dell'agente mandante, prima che risulti annotata dall'Istituto di Vigilanza, **nel termine di ben novanta giorni**, l'avvenuta instaurazione del rapporto collaborativo.

Una simile interpretazione, oltre che in contrasto con le disposizioni del Regolamento, crea l'oggettiva impossibilità di operare continuativamente per i sub agenti, i quali tra la cessazione di un rapporto e l'instaurazione di quello successivo dovrebbero comunque attendere, inoperativi e privi di reddito, i fatidici novanta giorni! E, sempre seguendo la tesi suddetta, non sarebbe comunque possibile la gestione continuativa di una sub agenzia, poiché alla cessazione di un sub agente, non potrebbe mai far seguito immediato l'instaurazione di un nuovo rapporto, sempre perché si dovrebbero attendere tre mesi..

Inoltre non si comprende la ragione per la quale l'art. 36 consenta all'agente di effettuare all'Isvap una semplice comunicazione, nei dieci giorni successivi all'instaurazione di un nuovo rapporto di agenzia, quando poi invece l'Istituto pretenderebbe una domanda di iscrizione (inammissibile in quanto qui ci riferiamo a soggetti **già regolarmente iscritti**), che diverrebbe efficace solo al momento della nuova annotazione sul Registro, entro i famosi novanta giorni.

Non vi è dubbio che il meccanismo previsto dall'art. 36 esaurisca ogni incombenza a carico dell'agente e che ne il D.Lgs 209/2005, né il Regolamento n. 5/2006 abbiano inteso privare soggetti già iscritti al Registro e quindi già in possesso di tutti i requisiti soggettivi per esercitare la loro attività professionale, del diritto a operare continuativamente, per conto di più agenti, instaurando nuovi rapporti di collaborazione.

2) Cancellazione dal Registro dei soggetti iscritti in Sezione E

L'art. 36 del Regolamento n. 5/2006 impone agli agenti di comunicare entro dieci giorni lavorativi dalla data della interruzione del rapporto, la cessazione delle collaborazioni con soggetti iscritti nella Sezione E (art. 36 punto 6).

Non viene in alcun modo richiesta dalla predetta norma una domanda di cancellazione, che invece è disciplinata dall'art. 26. E' del resto evidente, che l'agente non è tenuto a conoscere le future intenzioni del collaboratore con il quale interrompe il rapporto e pertanto non può richiederne la cancellazione dal Registro, se non su conforme richiesta del collaboratore. E' bene osservare che, soprattutto in un mercato maggiormente concorrenziale – così come delineato dai decreti Bersani 1 e 2 – il sub agente può collaborare con più agenti o, comunque, cambiare mandante con una prevedibile facilità. Sembrirebbe però che l'Istituto di Vigilanza pretenda che l'agente oltre a dover comunicare l'interruzione del rapporto di collaborazione con un soggetto iscritto nella Sezione E, debba anche, nei successivi dieci giorni, richiederne la cancellazione dal Registro. Una simile interpretazione dell'art. 26 non è in alcun modo desumibile dal tenore della norma ed appare in aperto contrasto con quanto invece stabilito dall'art. 36. Risulta inoltre del tutto illogico e può esporre gli agenti ad azione risarcitoria da parte dei sub agenti, che si debba chiedere la cancellazione dal Registro di un soggetto che stia magari già operando con altri agenti o che abbia comunque interesse a farlo, privandolo del requisito soggettivo indispensabile per poter operare.

3) Le difficoltà di aggiornamento del Registro

A sostegno delle sopra indicate pretese, l'Istituto di Vigilanza adduce la circostanza che per aggiornare il Registro avrebbe la necessità di ricevere una determinata modulistica, e che il tempo necessario ad effettuare gli aggiornamenti deve comunque ricadere in termine di effetti negativi, sugli iscritti al Registro stesso. Ovviamente, sebbene possa comprendersi l'esigenza di un Registro costantemente aggiornato, che consenta agli utenti verifiche in tempo reale, non può certo condividersi l'effetto paralizzante sull'attività di intermediazione assicurativa che, le predette interpretazioni verrebbero a realizzare.

Pertanto, ferme le proprie prerogative e le già espresse posizioni, il Sindacato

INVITA

- **L'ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private**
- **il Ministero per lo Sviluppo economico ;**

ad un tempestivo intervento affinché vengano attuate procedure – e diramate le conseguenti istruzioni – in linea con le finalità del D.Lgs. 2009/2005 nel rispetto della previsione di cui all'art. 36 del Regolamento Isvap n. 5/2006, nei termini in precedenza indicati.

In attesa di un urgente riscontro, inviamo i migliori saluti.

Il Presidente Nazionale
(Tristano Ghironi)

